

Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Oria.

D'ORIA. Non intendo proporre modificazioni e tanto meno assumermi la responsabilità del ritorno di questa legge al Senato. Desidero soltanto di avere dall'onorevole ministro, sia pure in via d'interpretazione, qualche norma circa il caso, chesi è già verificato sotto la passata legge e che potrebbe verificarsi ancora con la legge nuova, della istituzione di nuove Camere di commercio entro la giurisdizione territoriale di una Camera di commercio esistente.

Come intende il ministro, con lo stesso decreto reale che riconosce l'istituzione della nuova Camera di commercio o col regolamento, regolare l'assegnazione del patrimonio alle due Camere di commercio separate, in altri termini, del patrimonio della nuova Camera di commercio?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Credo che, quando si avverasse questa ipotesi, il decreto reale o il regolamento dovrebbero contenere anche le norme per la separazione del patrimonio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 2.

(È approvato).

#### Art. 3.

I Consigli camerali possono essere sciolti con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, per accertate irregolarità nell'amministrazione camerale o per inosservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento che sarà emanato per la sua attuazione, o per accertata impossibilità di funzionare.

In caso di scioglimento, l'amministrazione è affidata a un commissario governativo, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Può anche esser ordinata, con decreto Reale, una revisione straordinaria delle liste elettorali delle rispettive Camere, da compiersi a cura del Tribunale che ha giurisdizione sulla città sede della Camera.

La durata dei poteri del commissario governativo sarà di due mesi: per motivi amministrativi potrà essere prorogata; ma le nuove elezioni dovranno in ogni caso seguire non oltre quattro mesi dalla data del Regio decreto di scioglimento, salvo il caso in cui sia stata ordinata la revisione straor-

dinaria di cui al precedente comma ed occorra un maggior termine per il suo compimento.

La minoranza della Commissione propone invece quest'altro articolo:

#### Art. 3.

I Consigli camerali possono essere sciolti con decreto reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, per accertate irregolarità nell'Amministrazione camerale contestate all'Amministrazione stessa colle norme e termini stabiliti dalla vigente legge comunale e provinciale.

In caso di scioglimento l'amministrazione è affidata a un commissario governativo, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

La durata dei poteri del commissario governativo sarà di due mesi: per motivi amministrativi potrà essere prorogata; ma le nuove elezioni dovranno in ogni caso seguire non oltre quattro mesi dalla data del Regio decreto di scioglimento.

Onorevole Camillo Mancini, insiste?

MANCINI CAMILLO. Io credo che questo articolo meriti veramente quella attenzione della Camera, della quale parlava l'onorevole ministro, perchè è uno degli articoli più importanti, e non so perchè noi lo vogliamo votare così senza che sia esaminato con ponderazione da parte della Commissione.

Io chiedevo con la prima parte del mio emendamento che noi ci riportassimo precisamente a quello che dispone la legge comunale e provinciale in caso di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, mentre nel disegno di legge ministeriale e della maggioranza della Commissione non se ne parla. Così nell'ultimo comma io volevo determinare la durata precisa del Commissariato, perchè nell'articolo ministeriale non è ben chiara.

Quindi io vorrei pregare l'onorevole ministro di consentire a lasciar sospeso questo articolo e rinviarlo alla Commissione perchè lo riesamini.

Giacchè siamo entrati in questo ordine di idee, che alcuni articoli più importanti debbano essere riesaminati dalla Commissione, io non so perchè noi dovremmo approvare questo così com'è, senza farlo rivedere con una certa ponderazione dalla Giunta.

PRESIDENTE. Allora questo articolo dovrebbe essere sospeso.